

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori NENCIONI e FRANZA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 NOVEMBRE 1958

Interpretazione autentica dell'articolo 12 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, recante norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato e modifiche di adeguamento e perequazione della legge stessa.

ONOREVOLI SENATORI. — La pratica applicazione della legge 15 febbraio 1958, n. 46, recante nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato (*Gazzetta Ufficiale* 24 febbraio 1958, n. 57) ha dato luogo ad incertezze, perplessità, e interrogativi di aderenza alla Costituzione che impongono l'approvazione di norme di interpretazione autentica e di adeguamento ai principi costituzionali.

Lo scopo che il legislatore si prefisse con la legge 1958, n. 46, fu quello di far venire meno concetti restrittivi che traevano ispirazione da una visione limitativa dei diritti di famiglia, e da una interpretazione lesiva di quelli della persona.

Si intese con la detta legge n. 46 rendere completa giustizia ai superstiti di coloro che, con la loro opera e spesso con il sacrificio della loro vita, avevano ben meritato dalla Patria.

La redazione della legge n. 46 risente del lungo travaglio e del coacervo di proposte da cui nacque il disegno di legge Medici-Zoli.

Alcune contraddizioni sono in funzione di emendamenti aggiuntivi non seguiti da coordinamento logico tra le norme con cui la

legge si articola e tra le norme stesse e la Costituzione.

In concreto si rileva:

1. - L'articolo 12 della legge, laddove pone le condizioni di reversibilità, riferendosi genericamente ad « inabilità a proficuo lavoro », non è di agevole interpretazione.

È opportuno, di fronte a perplessità di esegesi nella pratica applicazione, precisare che il concetto di inabilità deve essere obiettivamente accertato da visita fiscale ed il giudizio espresso a prescindere dal fatto che il soggetto avente diritto alla reversibilità presti precariamente la sua opera con sacrificio fisico e morale.

Altrimenti potrebbero verificarsi inaudite ed inammissibili sostanziali ingiustizie contro coloro che, malgrado uno stato di inabilità in atto, hanno cercato di procurarsi modesti mezzi di sussistenza in attesa della sospirata pensione.

2. - È logico poi presumere l'inabilità a proficuo lavoro al raggiungimento di un limite di età che si propone in 60 anni.

3. - Tenendo poi presente che l'articolo 3 della Costituzione garantisce « pari dignità

LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sociale ed uguaglianza dinanzi alla legge » a tutti i cittadini senza distinzione di sesso, non si comprende il contrasto tra l'articolo 17, in relazione all'articolo 12 della legge n. 46 e l'articolo 18.

Si ricorderà che l'articolo 17 fu introdotto per giustizia perequativa della 5^a Commissione permanente del Senato della Repubblica nel testo approvato dalla I Commissione permanente della Camera dei deputati.

Così che, essendo sorto l'attuale articolo 18 (disegno articolo 17), come successivo ad una categoria di aventi diritto (figlie nubili maggiorenni nullatenenti invalide), sia pure con limitazioni, di fronte all'introduzione di norma generale perequativa, è divenuto discriminatorio.

Si è verificata una sperequazione e differenza di trattamento tra aventi diritto uomini e aventi diritto donne che è in contrasto con la Costituzione della Repubblica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

All'articolo 12 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, vengono aggiunti i seguenti comma:

« L'inabilità a proficuo lavoro è condizione obbiettiva e dovrà essere accertata a mezzo di visita fiscale da parte dell'Amministrazione competente.

La situazione di occupazione saltuaria o di prestazione di lavoro occasionale non costituisce preclusione per un accertamento fiscale di inabilità.

Lo stato di inabilità è presunto quando l'avente diritto abbia raggiunto il sessantesimo anno di età ».

Art. 2.

L'articolo 18 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, è abrogato.

Art. 3.

All'articolo 17 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, viene aggiunto il seguente comma:

« Agli aventi diritto, la pensione di reversibilità spetta anche se le condizioni di inabilità a proficuo lavoro e di nullatenenza non sussistevano alla morte dell'impiegato o del pensionato ».